



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00709/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2017, presentato, in data 10 agosto 2017, dalla società ASD Calcio Romanese contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), per l'impugnazione della delibera del Presidente della LND del 20 luglio 2017, pubblicata con C.U. Dipartimento Interregionale n. 5, nella parte in cui esclude dalla graduatoria di eventuale ripescaggio la società ricorrente; della comunicazione della LND - Dipartimento Interregionale del 28 luglio 2017, ricevuta in data 31 luglio 2017, nella parte in cui conferma, a carico della stessa società ricorrente, la preclusione prevista dal C.U. n. 183 del 21 dicembre 2016; del C.U. LND n. 51 del 1 agosto u.s., nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ripescate, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche endoprocedimentali, ai suddetti provvedimenti impugnati.

Accoglie il primo motivo di ricorso e, per l'effetto, annulla, per quel che riguarda la posizione della A.S.D. Calcio Romanese, la delibera della LND di cui al C.U. n. 5 del 20 luglio 2017 e la delibera della LND di cui al C.U. n. 51 del 1 agosto 2017, rimettendo alla Lega medesima la verifica della sussistenza dei requisiti per il ripescaggio della A.S.D. Calcio Romanese, senza tener conto della precedente goduta sostituzione.

Dichiara assorbita ogni altra doglianza.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 settembre 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma in data 1 settembre 2017.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito